

## Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 40 del 15/03/2012

## AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BRINDISI

Verifica di assoggettabilità a VIA. Società Augusta-Westland.

IL DIRIGENTE RESI	PONSABILE
DEL SERVIZIO	
"(omissis)	"

## **DETERMIN A**

- di non assoggettare alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, per tutte le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate, il progetto di ammodernamento dello stabilimento produttivo esistente presentato dalla Società Agusta-Westland S.p.A.- con sede legale in via G. Agusta n. 520, Cascina Costa (VA) e sede operativa in C. da S. Teresa Pinti s.n., comune di Brindisi a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito elencate:
- 1. la società è tenuta, prima della messa in esercizio degli impianti oggetto della presente modifica, ad acquisire l'aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale già rilasciata dai competenti Uffici della Regione Puglia;
- 2. per quanto riguarda i previsti nuovi punti di emissione convogliata in atmosfera, dovranno essere rispettati i seguenti valori limite:

La scelta dei punti e i metodi di campionamento devono essere riferiti alla norma UNI 10169:2001; Relativamente al parametro BTEX (somma di Benzene, Toluene, Etilbenzene e isomeri dello Xilene), i valori limite di emissione dovranno essere stabiliti in seda AIA in relazione alle specifiche tecniche dei sistemi di abbattimento e alle tipologie di vernici da utilizzare ed il monitoraggio di tali inquinanti dovrà essere finalizzato per una successiva valutazione del rischio di esposizione; per i valori E1, E2, E3, la normalizzazione s'intende effettuata ad una percentuale di ossigeno del 3%; per le restanti emissioni la concentrazione degli inquinanti dovrà essere riferita alle condizioni di temperatura e pressioni normali e al gas secco, con la formula sotto indicata; le emissioni convogliate già autorizzate con AIA restano invariate:

C in mg/m3, P in mbar, U in % sul volume fumi in condizioni effettive, T in K, Orif Ossigeno di riferimento per specifico processo, Omis Ossigeno misurato; gli autocontrolli delle emissioni in atmosfera dovranno essere effettuati con frequenza annuale;

3. in sede di presentazione dell'istanza di aggiornamento dell'AIA, la società deve presentare la

seguente documentazione:

- adeguamento del progetto dell'impianto di trattamento delle acque reflue industriali prevedendo trattamenti appropriati che consentano di conseguire, per gli scarichi parziali contenenti le sostanze pericolose richiamate nell'art. 101 c. 4 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il raggiungimento dei valori limite di emissione prima della loro confluenza con altre acque reflue; i valori limite di emissione da rispettare dovranno essere riferiti alla tabella 3, Allegato 5, parte III del D.Lgs. 152/06, relativamente alle sostanze di cui al richiamato comma 4; al fine di verificare la conformità di detti scarichi parziali ai valori limite di emissione dovranno essere previsti appositi pozzetti di campionamento a monte del punto di confluenza delle acque nell'impianto chimico-fisico; dovrà inoltre essere prevista la misurazione in continuo delle portate dei singoli scarichi parziali provenienti da tutti gli impianti produttivi (galvanica, lavaggi, verniciatura, reflui da laboratorio, rigenera impianto demi, reflui da osmosi); dovrà essere effettuata la caratterizzazione di ogni singolo refluo, al fine di conoscerne la composizione quali-quantitativa. Tale adeguamento progettuale, dovrà essere effettuato a valle della valutazione tecnica economica ed ambientale circa l'opportunità che gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui alla tabella 5, all. 5, parte III del D.Lgs. 152/06 (sostanze pericolose) vengano gestiti come rifiuti ai sensi c. 5, art. 108 del medesimo decreto;
- specifiche tecniche dei filtri della nuova cabina di verniciatura relativamente all'abbattimento del parametro BTEX;
- piano di monitoraggio delle acque marino costiere interessate allo scarico delle acque reflue, nel raggio di incidenza di almeno 500 metri dal punto di scarico;
- relativamente alla messa in esercizio del nuovo impianto di trattamento delle acque reflue predisposizione del Piano di Gestione Operativa, contenente le informazioni stabilite dal documento "Linee Guida relative ad impianti esistenti per le attività rientranti nelle categorie IPPC: impianti di trattamento chimico-fisico e biologico dei rifiuti liquidi" di cui al D.M. 29 gennaio 2007; per la gestione dell'impianto di trattamento chimico fisico, dell'impianto ad osmosi inversa e dell'impianto di demineralizzazione, la società deve adottare gli strumenti di gestione ambientale stabiliti nella sezione H. 2 delle Linee Guida già richiamate;
- 4. alla data di messa in esercizio degli impianti di trattamento delle acque, il proponente deve rispettare i seguenti valori limite di emissione per lo scarico finale delle acque reflue industriali in acque superficiali:
- I pozzetti fiscali n. 4 e 6, da utilizzare per i prelievi dei campioni da parte delle Autorità ed Organi di controllo oltre che per gli autocontrolli prima dello scarico, sono localizzati nelle immediate adiacenze del nuovo impianto di trattamento, collocato all'esterno del capannone del reparto galvanica; per le acque reflue industriali, trattandosi di scarichi discontinui, le analisi dovranno essere effettuate ogni qualvolta avviene lo scarico e ne dovrà essere data preventiva comunicazione al DAP Brindisi ARPA Puglia almeno entro 48 ore lavorative. Ai fini dei controlli fiscali da parte degli organi competenti e delle attività di autocontrollo da parte della Società, la conformità dei limiti degli scarichi idrici, trattandosi di reflui sottoposti a completo trattamento prima dello scarico discontinuo, potranno essere eseguiti mediante campioni prelevati in modo istantaneo. I certificati di analisi delle emissioni in atmosfera e degli scarichi di acque reflue dovranno essere conservati in originale e dovranno essere trasmessi in copia, oltre che a questo Servizio, anche al DAP Brindisi ARPA Puglia; le misure delle emissioni devono essere effettuate con metodo UNICHIM o UNI o con metodi validati, devono essere effettuate da tecnici qualificati e presso laboratori accreditati e certificati; tutti i parametri misurati dovranno contenere una stima dell'incertezza valutata secondo la norma UNI CEI ENV 13005:2000. I valori limite di emissione si intendono rispettati se non vengono mai superati;
- 5. la società, con periodicità annuale, deve predisporre il bilancio idrico dello stabilimento, da cui sia possibile evincere la quantità di acqua emunta dalla falda, la quantità di acqua prelevata dalla rete, le quantità degli scarichi parziali e dello scarico finale e la quantità di fanghi e reflui liquidi prodotti e smaltiti come rifiuti; copia del bilancio idrico deve pervenire alla Provincia di Brindisi e al DAP Brindisi;

- 6. la società deve adottare le misure necessarie al fine di evitare l'aumento, anche temporaneo, dell'inquinamento del corpo idrico ricettore;
- 7. lo scarico, ivi comprese le operazioni ad esso connesse, deve essere effettuato in conformità alle disposizioni del D.Lgs. n. 152/06 Parte Terza e s.m.i. e senza pregiudizio per il corpo ricettore, per la salute pubblica e l'ambiente;
- 8. deve essere garantita l'accessibilità dei punti di campionamento e prelievo delle acque reflue e delle emissioni atmosferiche; la predisposizione delle piattaforme di lavoro deve garantire il rispetto delle misure di sicurezza e prevenzione dei rischi stabilite al capo II, titolo IV, D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
- 9. la manutenzione e l'efficienza dei sistemi di abbattimento dovranno essere garantite tramite continuo controllo e dovranno essere rispettati i tempi massimi di funzionamento dei filtri indicati dal fornitore. Qualunque interruzione di esercizio tale da non garantire il rispetto dei limiti emissivi deve comportare la sospensione delle relative attività e deve essere comunicata entro 8 ore all'ARPA Puglia DAP Brindisi;
- 10. tutte le attività di autocontrollo con relativi rapporti di prova e le operazioni di manutenzione dei sistemi di trattamento delle acque reflue ed abbattimento delle emissioni in atmosfera devono essere riportate entro 24 ore su apposito registro vidimato dalla Provincia di Brindisi e deve essere tenuto a disposizione degli organi di controllo;
- 11. il deposito temporaneo dei rifiuti, prima della raccolta da parte di soggetti autorizzati, deve essere effettuato nel rispetto delle condizioni stabilite dal comma 3, art. 183, D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.; il proponente deve smaltire i fanghi rivenienti dal processo di depurazione delle acque reflue di che trattasi, e/o altri possibili rifiuti prodotti nell'insediamento secondo le modalità previste dalla Parte Quarta del D.Lgs. n. 152/06 che detta "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
- 12. in sede di istanza di aggiornamento dell'AIA rilasciata dalla Regione Puglia, la società dovrà valutare l'opportunità di installare, sui solai dei capannoni, idonei sistemi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e, in caso contrario, deve motivare all'autorità competente le cause delle scelte operate;
- 13. in sede di istanza di aggiornamento dell'AIA la società dovrà predisporre uno studio per la sostituzione del Cromo esavalente dai processi galvanici e dai processi di verniciatura con altri prodotti chimici che non siano ritenuti cancerogeni per l'uomo, comprendente un cronoprogramma per la sostituzione con nuovi prodotti, in accordo con il D.M. 1 ottobre 2008, "Linee Guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di trattamento di superficie di metalli";
- 14. la società dovrà valutare l'opportunità di adottare un sistema di gestione ambientale, da implementare tramite norme standardizzate (ISO) o a base volontaria (EMAS), per il miglioramento continuo o il consolidamento dell'organizzazione e gestione ambientale dell'opificio;
- 15. devono essere predisposti, per il nuovo laboratorio e nei pressi dell'impianto di trattamento delle acque reflue, due depositi per le sostanze da utilizzare per l'assorbimento di liquidi in caso di sversamenti accidentali:
- 16. contestualmente alla messa in esercizio dei nuovi impianti la società dovrà provvedere allo svolgimento di una campagna di rilevazione dell'impatto acustico a macchinari avviati, ai sensi della L. n. 447 del 26.10.1995 e del D.P.C.M. 14/11/1997. Tale analisi dovrà essere effettuata da professionista iscritto all'albo provinciale dei tecnici competenti in acustica e copia della relazione risultante dovrà

pervenire all'Autorità competente per i controlli;

- 17. dovranno essere previsti, in fase di cantiere, tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polveri (predisposizione di barriere antipolvere, umidificazione delle superfici di cantiere) e le emissioni acustiche (uso di dispositivi silenziatori, barriere antirumore); siano limitati al minimo indispensabile i movimenti di terra e di materiale di scavo, che dovranno essere gestiti in conformità alla vigente normativa in materia di rifiuti (art. 186 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i.);
- 18. prima della messa in esercizio degli impianti oggetto della presente verifica la società dovrà richiedere il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi al locale Comando dei Vigili del Fuoco, dacché l'attività rientra tra quelle considerate a rischio incendi nel D.M. 16.02.1982; copia del Certificato di Prevenzione Incendi dovrà pervenire all'Autorità competente.

Il presente parere non sostituisce né esonera il proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previsti dalle leggi vigenti;

- di notificare la presente determinazione alla società Agusta-Westland s.p.A., sede legale in via G. Agusta n. 520, Cascina Costa (VA) e sede operativa in C. da S. Teresa Pinti s.n., comune di Brindisi;
- di trasmettere, per opportuna conoscenza e per gli adempimenti di competenza previsti dall'art. 21 della L.R. 11/01 e s.m.i., copia della presente determinazione al Comune di Brindisi;
- di stabilire, ai sensi dell'art. 16, comma 7, della L.R. n. 11/01 e s.m.i., che l'efficacia temporale della presente pronuncia di esclusione dalla procedura di V.I.A. è fissata in anni 3 (tre);
- di pubblicare, ai sensi dell'art. 16 comma 11 della L.R. n. 11/01 e s.m.i. e dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., il presente provvedimento per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, e per intero sul sito web della Provincia di Brindisi.

Il presente provvedimento non comporta adempimenti contabili a carico del bilancio della Provincia, in quanto la sua pubblicazione ai sensi dell'art. 25, comma 3, della L.R. n. 11/01 sul BURP è a titolo gratuito.

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 gg. ricorso al T.A.R. Puglia e ricorso straordinario entro 120 gg. al Presidente della Repubblica.

Dott.Pasquale Epifani	

Il Dirigente del Servizio